



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 28 marzo 2020

Cura Italia e non profit Novità

Vediamo in sintesi le novità per il mondo non profit dal DL 18/2020.

L'art. 22 del DL 18/2020 apre anche al mondo degli ETS alla possibilità di usufruire della **cassa integrazione in deroga**. Come per tutti il periodo che dovrà ricadere dal 23 febbraio al 31 agosto **non potrà essere superiore a 9 settimane**. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non hanno bisogno dell'accordo sindacale ma l'erogazione dipende da decreti della Regione o delle Province autonome, ai quali occorre riferirsi, che, spesso, racchiudono qualche adempimento anche per gli enti con meno di 5 dipendenti.

L'art. 35 proroga al **31 ottobre 2020** il termine (era il 30 giugno) entro il quale le Onlus, le APS, le ODV, le imprese e cooperative sociali devono procedere alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni del Codice del Terzo settore, con semplice assemblea ordinaria. Entro lo stesso 31 ottobre il termine per l'approvazione del rendiconto.

L'art. 47 sospende l'attività dei **Centri semiresidenziali**, comunque denominati dalla data del Decreto (17 marzo) fino al 31 luglio.

L'art. 61 prevede anche per gli Enti (che gestiscono teatri, sale da concerto e cinematografiche, che organizzano corsi, fiere ed eventi, per musei biblioteche, archivi, luoghi e monumenti sotirici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, asili nido e servizi di assistenza diurna che siano ONLUS, APS che esercitano in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017) la sospensione dei termini delle ritenute alla fonte e gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio. Quanto ai versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

L'art. 66 consente che le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nell'anno

2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica **spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**. Per l'IRAP le stesse sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

L'art. 73 prevede per il periodo di emergenza le associazioni e le fondazioni possano riunirsi anche in videoconferenza.

